



Camera di Commercio
Lecce

Bando PID – INNOVAZIONE DIGITALE E GREEN

Anno 2022

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce - di seguito **Camera di commercio** -, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci "**green oriented**" volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, l'iniziativa "Bando PID Innovazione digitale e green - Anno 2022" risponde ai seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli "**green oriented**";
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese nella fase post-emergenziale;
 - sviluppare canali e strumenti di promozione all'estero innovativi basati su tecnologie digitali.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), **progetti presentati da singole imprese** secondo quanto specificato nel presente Bando. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale e green ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 e/o dell'Elenco 2 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'Elenco 3.

Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e più specificamente:

- a) robotica avanzata e collaborativa;
- b) interfaccia uomo-macchina;
- c) manifattura additiva e stampa 3D;

- d) prototipazione rapida;
- e) internet delle cose e delle macchine;
- f) cloud, *High Performance Computing - HPC*, fog e quantum computing;
- g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – *cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc*);
- h) big data e analytics;
- i) intelligenza artificiale;
- j) blockchain;
- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
- m) integrazione verticale e orizzontale;
- n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- p) sistemi di e-commerce;
- q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
- r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale;
- s) connettività a Banda Ultralarga.

Elenco 2: Internazionalizzazione digitale

- a) realizzazione di “virtual matchmaking”, ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
- b) avvio e sviluppo della gestione di business on line con l'estero, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;

Elenco 3: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste a precedenti Elenchi 1 e 2:

- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- b) sistemi fintech;
- c) sistemi EDI, electronic data interchange;
- d) geolocalizzazione;
- e) tecnologie per l'in-store customer experience;
- f) system integration applicata all'automazione dei processi;
- g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- h) programmi di digital marketing.
- i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio di Lecce a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **euro 400.000,00**. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher ed avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00.
L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ritenute ammissibili;
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 8.
3. La Camera di commercio di Lecce si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Lecce;
 - c) risultino iscritte nel Registro delle imprese alla data del 31.12.2019 e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale a partire dall'annualità 2019³;
 - d) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese inclusa l'iscrizione di un domicilio digitale valido;
 - e) non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2021⁴;
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sarà considerata "regolare" la posizione del soggetto che:

a) non ha posizioni irregolari a partire dall'annualità 2019 per omessi o incompleti versamenti (eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi devono pertanto risultare pagati o, in alternativa, deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta richiesta con relativa ammissione al beneficio della rottamazione, effettuata presso l'agente di riscossione);

b) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Lecce ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁵;

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) ad f) e h), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Ogni impresa richiedente sia come denominazione sia come persona fisica legale rappresentante o titolare effettivo può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande da parte della stessa impresa è tenuta in considerazione solo l'ultima presentata in ordine cronologico. L'impresa che presenta istanza sul presente Bando non può presentare ulteriore richiesta di voucher sul Bando B e C;
2. Verranno prioritariamente finanziate le imprese richiedenti che non abbiano beneficiato di voucher PID della Camera di Commercio di Lecce nel triennio 2017-2019 e biennio 2020-2021 e, solo in via residuale, le imprese richiedenti che risultano averne già beneficiato;
3. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari anche solo in parte coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda, a insindacabile giudizio della Camera di commercio di Lecce. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la domanda presentata dalla prima impresa e le eventuali domande presentate dalle altre imprese sono considerate inammissibili.

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi ammessi al finanziamento non possono essere anche soggetti beneficiari del presente Bando.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con qualunque impresa beneficiaria – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa beneficiaria.⁶
3. L’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>);
 - start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - Innovation Manager iscritti nell’albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>;
 - ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e 2 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa dovrà avvalersi di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all’art. 7 comma 1, lett. c).

⁶ Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - servizi di consulenza relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art.2 del presente Bando nel limite del 30% della spesa complessiva sostenuta;
 - servizi di formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando nel limite del 40% della spesa complessiva sostenuta;
 - acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi i dispositivi ed escluse le spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art.2 fino ad un massimo di 50% della spesa complessiva sostenuta. Rientrano in questa categoria anche software, attrezzature digitali destinati agli spazi di contatto e alle relazioni a distanza con i clienti/utenti (totem interattivi, camerini e vetrine digitali, sistemi di pagamento, creazione e gestione catalogo, gestione promozioni/sconti/saldi con barcode/qr code o altri tool digitali...); hardware e software per migliorare la gestione del magazzino ivi incluse le piattaforme per la distribuzione degli ordini e per la gestione della relazione a distanza con i fornitori; hardware (pc fisso o portatile, tablet, etc) e software per la formazione a distanza e per favorire il lavoro in presenza attrezzando gli spazi nel rispetto del distanziamento sociale; hardware e software per la gestione degli ordini anche tramite gestionali, piattaforme B2B, B2C e CRM; software per gestire l'attività d'impresa in forma virtuale anche con strumenti di realtà aumentata e integrazione CRM retail;
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. Tutte le spese possono essere sostenute a partire **dal 1 gennaio 2021**;
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "*de minimis*" ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime "*de minimis*" accordati ad un'impresa "unica"⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 9:00 del 30.11.2022 alle ore 17:00 del 23.12.2022**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. Il solo invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l’invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.le.camcom.gov.it), sottoscritto con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente e dall’intermediario;
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa e/o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
 - modulo di domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. n.445/2000 (disponibile sul sito internet www.le.camcom.gov.it, alla sezione “PID”), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - dichiarazione agli effetti fiscali – tracciamento flussi finanziari;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati⁸;

-
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁸ La quietanza, da allegare alla documentazione, dovrà essere rilasciata con dichiarazioni liberatorie in originale, a cura del fornitore e su relativa carta intestata, con riferimento alle spese oggetto della richiesta di agevolazione, che attesti l’avvenuto integrale pagamento;

- copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (escluso assegno);
 - nel caso di spese per formazione la dichiarazione di fine corso, la copia dell'attestato nominativo che certifichi la frequenza di almeno 80% del monte ore con indicazione del numero complessivo, unitamente alla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività formativa (es. registro presenze);
 - relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa, contenente i risultati conseguiti unitamente alla documentazione comprovante il raggiungimento degli stessi;
 - report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it);
 - eventuale autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto all'art. 6 comma 3 relativamente agli "ulteriori fornitori".
4. L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di €.16,00. Per tale adempimento l'impresa dovrà effettuare il versamento dell'imposta utilizzando il modello F24 che dovrà essere allegato alla pratica telematica;
 5. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 3 comma 5 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, dovrà dichiarare nell'apposito spazio della domanda il possesso di tale requisito.
 6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
 7. La Camera di commercio di Lecce è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento fondi.
2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. L'istruttoria con esito positivo si concluderà con l'adozione di un provvedimento di concessione dell'agevolazione.
4. È, comunque, facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) dell'art. 4, comma 1;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dr.ssa Nadia De Santis – Responsabile P.O. "Promozione, Internazionalizzazione e sviluppo delle imprese".

ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce (di seguito, "Titolare" o "CCIAA") intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali svolto dalla CCIAA medesima nell'ambito dei suindicati procedimenti.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, con sede in Gallipoli, 39 - 73100 Lecce (Italia), tel. 0832-684111, email: cameradicommercio@le.camcom.it, PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it.

2. DPO – Data Protection Officer

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito email: rpd@le.camcom.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati personali esclusivamente per:

a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione.

Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di dare seguito al procedimento amministrativo nel cui ambito le dichiarazioni sostitutive sono state prodotte. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di proseguire nell'iter amministrativo e di istruire correttamente il procedimento.

5. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati presso la sede della Camera di commercio da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli

obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

6. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi, e comunque non a paesi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio, tuttavia, può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione.

7. Periodo di conservazione

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo, salvo eventuale contenzioso e, in questo caso, sino alla definizione dello stesso, e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

8. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.